



Direzione Acquisizione Beni e Servizi

Allegato 3

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI INFUNGIBILI ILLUMINA, AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 - CIG 7652549B33

Art. 1

Oggetto dell’appalto

1. Il presente appalto ha ad oggetto la fornitura triennale di prodotti infungibili ILLUMINA – CIG 7652549B33.
2. I prodotti forniti dovranno rispondere alle norme legislative di sicurezza, protezionistiche, antinquinamento e antinfortunistica attualmente in vigore.
3. I beni dovranno inoltre essere conformi alle prescrizioni previste dalle disposizioni di legge per il settore merceologico di competenza.
4. La ditta aggiudicataria, con la firma per accettazione del presente capitolato d’oneri, si dichiara consapevole che, poiché i quantitativi indicati nel capitolato tecnico e modulo di offerta rappresentano il fabbisogno presunto dell’Ente appaltante per il periodo considerato, l’Amministrazione potrà effettuare nel corso del contratto acquisti inferiori, uguali o superiori, sia per singolo prodotto che per totale complessivo del contratto.
5. La ditta, in sede di fornitura, dovrà garantire la rispondenza del prodotto a quanto richiesto nella documentazione di gara.

Art. 2

Avvio dell’esecuzione del contratto

1. Il contratto di fornitura avrà validità per 36 mesi dalla data di emissione del primo buono d’ordine.
2. L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 3

Prezzo e modalità di offerta

1. L’offerta deve intendersi comprensiva di qualsiasi onere (trasporto, imballo, oneri previdenziali ed

assicurativi, ecc.), ad eccezione della sola I.V.A.

Art. 4

Consegne

1. I prodotti devono essere confezionati in modo conforme alle normative vigenti. Il materiale di confezionamento deve essere resistente e tale da garantire l'integrità del prodotto fino al momento dell'uso. I prodotti devono essere confezionati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l'immagazzinamento.
2. Il numero di pezzi contenuto in ogni scatola o imballo deve essere costante per tutta la durata della fornitura e indicato nella documentazione richiesta.
3. La scadenza dei singoli prodotti non deve essere inferiore ai 2/3 della validità complessiva.
4. La consegna dei prodotti ordinati dovrà essere effettuata in porto franco presso il Magazzino della Sede Centrale – Via Appia Nuova n. 1411 – 00178 Roma, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì ed il martedì e il giovedì dalle ore 08.00 alle ore 15,30, esclusi i festivi, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine, attestata dal timbro postale, ovvero dalla ricevuta d'invio fax.
5. Salvo quanto previsto nel precedente periodo, con esplicita richiesta all'atto dell'ordinativo della merce, l'Amministrazione appaltante potrà richiedere che la consegna venga effettuata presso una Sezione dell'Ente diversa dalla Sede Centrale e/o presso altra destinazione sul territorio nazionale. Anche in tal caso la ditta fornitrice non potrà applicare alcun addebito per spese di trasporto o altro.
6. Nei casi di consegna di prodotti difformi o danneggiati da quanto previsto nella documentazione di gara, nel presente capitolato d'onere e nell'ordinativo di fornitura, la ditta fornitrice si impegna a provvedere all'immediato ritiro a proprie spese e alla relativa sostituzione entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della contestazione.

Art. 5

Ordinativi

1. I prodotti devono essere consegnati solo previo ordine scritto della stazione appaltante, che ne descriverà l'esatta entità.

Art. 6

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

1. Nessuna variazione o modifica al rapporto contrattuale può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove l'Istituto lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

Art. 7

Varianti introdotte dalla stazione appaltante

1. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nelle ipotesi previste dall'art. 106 del Codice dei contratti. Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di

carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 8

Variazioni entro il 20%

1. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nella documentazione di gara. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 9

Penali

1. L'ordinativo di fornitura, pervenuto alla ditta per posta, fax o e-mail, costituisce obbligazione contrattuale.
2. Per tutta la durata del rapporto contrattuale, l'Istituto, anche tramite terzi incaricati, ha facoltà di effettuare unilaterali verifiche, in corso d'opera, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati con quelli offerti dal fornitore in sede di gara e, comunque, con i requisiti minimi descritti nella documentazione di gara.
3. A tal fine il fornitore si obbliga a prestare la propria fattiva collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e ad accettare incondizionatamente ed insindacabilmente, ora per allora, i relativi risultati.
4. La mancata rispondenza tra requisiti tecnici dei prodotti consegnati con quelli descritti nell'offerta del fornitore darà luogo all'attivazione delle pratiche di reso/sostituzione/acquisto in danno dei prodotti, ferma rimanendo in ogni caso l'applicazione delle eventuali penali previste per le singole fattispecie e salvo in ogni caso l'integrale risarcimento di ogni danno derivato all'Istituto dall'inadempimento del fornitore.
5. L'applicazione di eventuali penali avviene valutando i reclami e seguendo le regole di seguito definite:
 - ritardo di consegna dall'ordine, € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
 - difformità quantitativa inferiore o superiore al 10% rispetto a quanto espressamente richiesto nel buono d'ordine, € 100,00 per punto percentuale eccedente o inferiore;
 - ritiro del prodotto oggetto della contestazione, € 100,00 per ogni giorno di ritardato ritiro;
 - scadenza del prodotto inferiore al limite di validità di cui all'articolo 4, comma 3, € 300,00.
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che diano luogo all'applicazione delle penali, nei casi previsti dal presente articolo, saranno contestati dall'Amministrazione appaltante alla ditta fornitrice mediante comunicazione scritta, inoltrata via PEC. La ditta potrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione e nelle stesse modalità. Qualora dette deduzioni non siano meritevoli di accoglimento, a giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa sia stata data oltre il termine previsto, saranno applicate alla ditta appaltatrice le penali, come sopra indicato, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

7. L'Amministrazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto alla ditta fornitrice a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi di altre forniture effettuate oppure, in difetto, avvalersi della cauzione o alle eventuali altre garanzie rilasciate, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
8. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di avvalersi degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non si ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

Art. 10

Risoluzione del rapporto contrattuale

1. Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il rapporto contrattuale nei seguenti casi:
 - frode nella esecuzione dell'appalto;
 - mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato speciale;
 - manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
 - interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per 30 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
 - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
 - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
 - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.
2. Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura.
3. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 11

Recesso

1. L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni

già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal rapporto contrattuale, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Art. 12

Pagamenti

1. La ditta fornitrice dovrà indicare tassativamente sui documenti di consegna e sulle fatture la data e il numero del buono d'ordine con il quale è richiesta la fornitura.
2. Il pagamento avrà luogo nel termine di 60 (sessanta) giorni fine mese data fattura, mediante bonifico bancario, a favore del titolare o legale rappresentante della ditta fornitrice o persona da questi all'uopo delegata.
3. Il pagamento rimane comunque subordinato agli accertamenti di cui all'articolo 48-bis, del D.P.R. 602/1973 e s.m.i.
4. La ditta fornitrice è tenuta ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136. Pertanto, la ditta si impegna ad indicare su ogni fattura le coordinate del conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, sul quale l'Istituto appaltante dovrà effettuare il pagamento del corrispettivo della fornitura.
5. In esecuzione delle linee guida definite con decreto ministeriale 55/13, attuativo della legge 244/2007, questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture elettroniche, trasmesse in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. Il codice univoco inserito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) attribuito a questo ente è il seguente: UFJCBG.
6. Le fatture emesse in favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, a partire dal 01/07/2017, sono assoggettate al regime della Scissione dei pagamenti (Split Payment).

Art. 13

Revisione dei prezzi delle forniture

1. La revisione del prezzo sarà concessa solo previa motivata richiesta dell'appaltatore.

Art. 14

Subappalto

1. È fatto divieto di subappaltare la fornitura in toto od in parte, salvo che il concorrente abbia indicato espressamente nell'offerta presentata in gara le parti della fornitura che intenda eventualmente subappaltare a terzi, nelle forme e nei limiti di quanto disposto dall'art. 105 D. Lgs 50/2016.
2. Ai sensi della normativa richiamata, il fornitore è in ogni caso vincolato al tetto massimo del 30% quale quota di prestazioni subappaltabile.

3. Il fornitore è obbligato a depositare presso la stazione appaltante, prima della data di inizio delle lavorazioni, il contratto di subappalto e la certificazione attestante il possesso dei requisiti di legge da parte del subappaltatore.
4. Per prestazioni eventualmente subappaltabili, si intendono unicamente quelle più prettamente specialistiche.
5. In caso di subappalto, il fornitore resta il solo ed unico responsabile di fronte all'Istituto dei servizi subappaltati.
6. La ditta che subappalta la fornitura si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 15

Cessione del contratto

1. È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.

Art. 16

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all'Istituto per legge.

Art. 17

Nuove convenzioni Consip

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del D. Lgs 95/2012, convertito in L. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.
2. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

Art. 18

Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "*Codice di comportamento aziendale IZSLT*", approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 40 del 31/01/2014, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.
2. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "*Regolamento*". L'amministrazione comunicherà all'impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione l'indirizzo url del sito istituzionale in cui il menzionato

“Regolamento” è pubblicato, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”.

Art. 19

Foro competente

1. Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.
2. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Foro di Roma.

Luogo e data

Letto e sottoscritto
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....